



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) 1296/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

VISTO la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

VISTO il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;

VISTO il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di Sorveglianza;

VISTO il sistema di gestione e controllo ex art. 69 del Reg. (UE) 1060/2021, All. XVI del Reg. (UE) 2021/1060 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" ed in particolare l'articolo 22 che introduce un esonero contributivo definito "Bonus giovani";





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 22, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ai sensi del quale *"l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10"*;

VISTO l'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, secondo cui *"con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7"*;

VISTA la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, con cui la Commissione Europea ha limitato l'applicazione della misura "decontribuzione SUD" ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 e la relativa fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2024;

TENUTO CONTO delle esigenze di riprogrammazione del PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e dei termini del relativo iter di approvazione da parte della Commissione europea;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione delle modalità attuative dell'esonero, nonché delle modalità con cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

legge 4 luglio 2024, n. 95, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, con specifico riguardo all'operato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di soggetto gestore e alle comunicazioni da parte del datore di lavoro, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del suddetto articolo 22.

Articolo 2

(Esonero contributivo c.d. "Bonus Giovani")

1. Ai datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'esonero spetta con riferimento all'assunzione dei soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.
4. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Sono altresì esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

6. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
7. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

(Misura e condizioni particolari di fruizione dell'esonero)

1. L'ammontare dell'agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il [50] % dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e lavoro 2021 - 2027.

3. La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e quanto declinato nell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Articolo 4

(Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio)

1. Ai fini dell'ammissione all'esonero di cui all'articolo 2 del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'impresa;
 - b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
 - c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
 - d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
 - e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

lavoratore presterà effettivamente servizio.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio di cui al presente decreto. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo e per comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.
4. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero di cui all'articolo 2. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Articolo 5

(Controlli e sanzioni)

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, all'uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

